

GIUDIZIO

in materia urbanistica

**aspetti processuali e giudiziali
della gestione dell'edilizia e
dell'urbanistica**

raccolta di giurisprudenza
2009-2012

GIUDIZIO in materia urbanistica

**aspetti processuali e giudiziali della
gestione dell'urbanistica e dell'edilizia**

raccolta di giurisprudenza 2009-2012



fax: 049 9710328 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') sugli aspetti processuali e giudiziali della gestione dell'urbanistica e dell'edilizia, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Urbium.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2013 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: luglio 2013 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it, direttore responsabile della rivista giuridica telematica www.urbium.it - materia: urbanistica - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-72-7 - codice: JRE49 - nic: 125 - prezzo: € 100,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.urbium.it

www.territorio.it

www.exeo.it

SOMMARIO

[n°1](#) GIUDIZIO

[n°2](#) ACCERTAMENTO

[n°3](#) ACCERTAMENTO --> LEGITTIMITÀ DELLA FUNZIONE PUBBLICA

[n°4](#) ACCERTAMENTO --> ONERI E CONTRIBUTI

[n°5](#) ACCERTAMENTO --> SILENZIO ASSENSO

[n°6](#) ACCESSO AGLI ATTI

[n°7](#) ACQUIESCENZA

[n°8](#) ANNULLAMENTO

[n°9](#) ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI

[n°10](#) ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> VARIANTE

[n°11](#) ANNULLAMENTO --> ATTO PRESUPPOSTO

[n°12](#) ANNULLAMENTO --> DINIEGO ISTANZA DI RIQUALIFICAZIONE

[n°13](#) ANNULLAMENTO --> DINIEGO RILASCIO TITOLO EDILIZIO

[n°14](#) ANNULLAMENTO --> EFFETTI

[n°15](#) ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> CONFORMATIVO

[n°16](#) ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> POTERI SOGGETTI A TERMINE

[n°17](#) ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> REITERAZIONE DINIEGO ANNULLATO

[n°18](#) ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> RIPRISTINATORIO

[n°19](#) ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> VIZI FORMALI

[n°20](#) ANNULLAMENTO --> FISSAZIONE TERMINE PER RIPROVVEDERE

[n°21](#) ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI

[n°22](#) ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PEEP

[n°23](#) ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE

[n°24](#) ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE --> OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE

[n°25](#) ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE --> OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO

[n°26](#) ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE --> REVIVISCENZA

[n°27](#) ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIP

[n°28](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO

[n°29](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> IN CASO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

[n°30](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> IN CASO DI CONTESTAZIONE DI COMPORTAMENTO OMISSIVO

[n°31](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA

[n°32](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE

[n°33](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE --> MOTIVI DI GRAVAME

[n°34](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE --> RILEVANZA DELLA OMESSA IMPUGNAZIONE

[n°35](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE --> RILEVANZA DELLA OMESSA IMPUGNAZIONE --> POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

[n°36](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> PRESCRIZIONE

[n°37](#) ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> SUSSISTE

[n°38](#) ANNULLAMENTO --> PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

[n°39](#) ANNULLAMENTO --> RINNOVO ATTO ANNULLATO

[n°40](#) ANNULLAMENTO --> TITOLO EDILIZIO

[n°41](#) ANNULLAMENTO --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO PARZIALE

[n°42](#) ANNULLAMENTO --> VINCOLO ESPROPRIATIVO --> EFFETTI

[n°43](#) ASTENSIONE E RICUSAZIONE

[n°44](#) ATTI AMMINISTRATIVI, INTERPRETAZIONE

[n°45](#) ATTI PROCESSUALI

[n°46](#) ATTI PROCESSUALI --> CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI OFFENSIVE

[n°47](#) ATTI PROCESSUALI --> DEPOSITO TARDIVO

[n°48](#) ATTI PROCESSUALI --> DEPOSITO TARDIVO --> ERRORE SCUSABILE

[n°49](#) ATTI PROCESSUALI --> DOVERE DI SINTETICITÀ

[n°50](#) ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI

[n°51](#) ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI --> FORMULE DI STILE

[n°52](#) ATTI PROCESSUALI --> MEMORIE

[n°53](#) CERTIFICAZIONE URBANISTICA

[n°54](#) COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA

[n°55](#) CONDIZIONI DELL'AZIONE

[n°56](#) CONSULENZE TECNICHE

[n°57](#) COSTITUZIONALITÀ

[n°58](#) COSTITUZIONALITÀ --> DELEGA LEGISLATIVA

[n°59](#) COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ

[n°60](#) COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> DISTINZIONE ABROGAZIONE/DICHIARAZIONE INCOSTITUZIONALITÀ

[n°61](#) COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> NEL

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

[n°62](#) COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO

[n°63](#) COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ

[n°64](#) COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO

[n°65](#) COSTITUZIONALITÀ --> LEGGE-PROVVEDIMENTO

[n°66](#) COSTITUZIONALITÀ --> QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

[n°67](#) COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE

[n°68](#) COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> ACQUIESCENZA

[n°69](#) COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> CONTENUTO

[n°70](#) COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

[n°71](#) COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> DEPOSITO

[n°72](#) COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> INTERVENTO

[n°73](#) COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> MODIFICHE LEGISLATIVE SOPRAVVENUTE

[n°74](#) COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> PARAMETRO

[n°75](#) COSTITUZIONALITÀ --> SENTENZE DI RIGETTO

[n°76](#) COSTITUZIONALITÀ --> SOSPENSIONE FERIALE

[n°77](#) COSTITUZIONALITÀ --> TERMINI

[n°78](#) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

[n°79](#) DECISIONE

[n°80](#) DECISIONE --> CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE

[n°81](#) DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE

[n°82](#) DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE --> RESTITUTIO IN INTEGRUM

[n°83](#) DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> SUCCESSIVI ACCORDI

[n°84](#) DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO (ART. 34 C.P.A.)

[n°85](#) DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO (ART. 34 C.P.A.) --> STATUZIONE SULLA PROPRIETÀ

[n°86](#) DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO (ART. 35 D.LGS. 80/1988)

[n°87](#) DECISIONE --> CONDANNA CONDIZIONALE

[n°88](#) DECISIONE --> CONDANNA GENERICA

[n°89](#) DECISIONE --> CONTENUTO PRECETTIVO

[n°90](#) DECISIONE --> CORRISPONDENZA CHIESTO-PRONUNCIATO

[n°91](#) DECISIONE --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE SENTENZA

[n°92](#) DECISIONE --> ESECUTIVITÀ

[n°93](#) DECISIONE --> ESECUTIVITÀ --> SOSPENSIONE

[n°94](#) DECISIONE --> FONDATEZZA DELL'ISTANZA

[n°95](#) DECISIONE --> FONDATEZZA DELL'ISTANZA --> TITOLO EDILIZIO

[n°96](#) DECISIONE --> INTERPRETAZIONE

[n°97](#) DECISIONE --> OMESSA INDICAZIONE DEI COMPONENTI

[n°98](#) DECISIONE --> OMESSA PRONUNCIA

[n°99](#) DECISIONE --> SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA

[n°100](#) DECRETO INGIUNTIVO

[n°101](#) DECRETO INGIUNTIVO --> NOTIFICAZIONE

[n°102](#) DIFESA IN GIUDIZIO

[n°103](#) DOMANDA --> AZIONI INCOMPATIBILI IN UNICO RICORSO

[n°104](#) DOMANDA --> DI ACCERTAMENTO

[n°105](#) DOMANDA --> DI CONDANNA

[n°106](#) DOMANDA --> DOMANDA RICONVENZIONALE

[n°107](#) DOMANDA --> INTERPRETAZIONE

[n°108](#) DOMANDA --> PETITUM E CAUSA PETENDI

[n°109](#) DOMANDA --> RISARCITORIA

[n°110](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> ACCOGLIMENTO DOMANDA CAUTELARE

[n°111](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA

[n°112](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA --> RETROATTIVITÀ

[n°113](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO

[n°114](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> DIRITTO INTERTEMPORALE

[n°115](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI

[n°116](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> LIVELLARIO

[n°117](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> PROPOSIZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO

[n°118](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

[n°119](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO

[n°120](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

[n°121](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI

[n°122](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE

[n°123](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE --> RESTITUZIONE

[n°124](#) DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> USUCAPIONE

[n°125](#) DOMANDA --> RISARCITORIA / DEMOLITORIA

[n°126](#) DOMANDA --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI MORATORI E COMPENSATIVI

[n°127](#) DURATA DEL PROCESSO

[n°128](#) DURATA DEL PROCESSO --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

[n°129](#) DURATA DEL PROCESSO --> CTU

[n°130](#) DURATA DEL PROCESSO --> DANNO MORALE

[n°131](#) DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE

[n°132](#) DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE --> DERIVANTE DA CAMBIO DEL CRITERIO LEGALE INDENNITARIO E RISARCITORIO

[n°133](#) DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE --> SPESE DEL GIUDIZIO

[n°134](#) DURATA DEL PROCESSO --> INDENNIZZO, NATURA

[n°135](#) DURATA DEL PROCESSO --> INDENNIZZO, QUANTIFICAZIONE

[n°136](#) DURATA DEL PROCESSO --> QUANDO SI VERIFICA

[n°137](#) DURATA DEL PROCESSO --> RELATIVITÀ

[n°138](#) DURATA DEL PROCESSO --> RINVII

[n°139](#) ECCEZIONI

[n°140](#) ECCEZIONI --> ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

[n°141](#) ECCEZIONI --> USUCAPIONE

[n°142](#) FORO

[n°143](#) GIUDICATO

[n°144](#) GIUDICATO --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO

[n°145](#) GIUDICATO --> DEDOTTO E DEDUCIBILE

[n°146](#) GIUDICATO --> GIUDICATO ESTERNO

[n°147](#) GIUDICATO --> GIUDICATO INTERNO

[n°148](#) GIUDICATO --> GIUDICATO PENALE

[n°149](#) GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA COMPETENZA

[n°150](#) GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

[n°151](#) GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> CASISTICA

[n°152](#) GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> EFFICACIA ESTERNA

[n°153](#) GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> GIUDICE DI MERITO

[n°154](#) GIUDICATO --> IRRETRATTABILITÀ

[n°155](#) GIUDICATO --> LIMITI OGGETTIVI

[n°156](#) GIUDICATO --> LIMITI SOGGETTIVI

[n°157](#) GIUDICATO --> LIMITI SOGGETTIVI --> DISTANZE LEGALI

[n°158](#) GIUDICATO --> OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

[n°159](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA

[n°160](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASSISTENZA FORZA PUBBLICA

[n°161](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASTREINTE

[n°162](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASTREINTE --> RAPPORTO CON IL COMMISSARIO AD ACTA

[n°163](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASTREINTE --> TUTELA RISARCITORIA

[n°164](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> COMMISSARIO AD ACTA

[n°165](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> COMPETENZA

[n°166](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

[n°167](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> POTERI DEL GIUDICE

[n°168](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE SOSTITUITA

[n°169](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> PROCEDURA

[n°170](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RAPPORTO CON L'AZIONE DI NULLITÀ

[n°171](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

[n°172](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DA ELUSIONE DEL GIUDICATO

[n°173](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

[n°174](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> SOGGETTO PASSIVO

[n°175](#) GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> SOPRAVVENIENZE

[n°176](#) GIUDICATO --> PRESUPPOSTI

[n°177](#) GIUDICATO --> RIGETTO DELLA DOMANDA

[n°178](#) GIUDICATO --> SENTENZE DI PRIMO GRADO

[n°179](#) GIUDICATO --> SENTENZE DI RITO

[n°180](#) GIUDICATO --> SUL RISARCIMENTO DANNI

[n°181](#) GIUDICATO --> SUL RISARCIMENTO DANNI --> INTERESSI

[n°182](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA

[n°183](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCERTAMENTO INCIDENTALI DI DIRITTI SOGGETTIVI

[n°184](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI E CLAUSOLE RINUNZIATIVE

[n°185](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI PRIVATISTICI

[n°186](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO

[n°187](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO --> CONVENZIONE URBANISTICA

[n°188](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI TRA ENTI

[n°189](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI TRANSATTIVI

[n°190](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ALLUVIONE

[n°191](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ARBITRATO

[n°192](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A.

[n°193](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A. --> ABUSI EDILIZI

[n°194](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A. --> ABUSI EDILIZI --> OBLAZIONE, RIMBORSO

[n°195](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A. --> DISTANZE TRA COSTRUZIONI

[n°196](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A. --> INERZIA DELLA PA

[n°197](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A. --> ONERI DI URBANIZZAZIONE

[n°198](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A. --> SERVITÙ

[n°199](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A. --> URBANISTICA CONTRATTATA

[n°200](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. G) C.P.A.

[n°201](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 35 D.LGS. 80/1998

[n°202](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C.

[n°203](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C. --> DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ

[n°204](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C. --> MOMENTO DELLA DOMANDA

[n°205](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI NULLI

[n°206](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI PARITETICI

[n°207](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI VINCOLATI

[n°208](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AUTOTUTELA

[n°209](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI DI NUNCIAZIONE

[n°210](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE

[n°211](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE --> GIUDICE AMMINISTRATIVO

[n°212](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE -->

GIUDICE ORDINARIO

[n°213](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CARENZA DI POTERE

[n°214](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA

[n°215](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COMPETENZA PER VALORE

[n°216](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI

[n°217](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

[n°218](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONDOMINIALI DEGLI EDIFICI

[n°219](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONFLITTO

[n°220](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONTRATTI CON LA P.A.

[n°221](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA

[n°222](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONVENZIONI URBANISTICHE

[n°223](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COOPERATIVE EDILIZIE

[n°224](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CORTE DEI CONTI

[n°225](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> D.I.A.

[n°226](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO AMBIENTALE

[n°227](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA ANNULLAMENTO DEL TITOLO EDILIZIO ILLEGITTIMO

[n°228](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA ANNULLAMENTO DEL VINCOLO

[n°229](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA RITARDO

[n°230](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA RITARDO --> NELLA RIPIANIFICAZIONE URBANISTICA

[n°231](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI COMPETENZA --> PROCESSO CIVILE --> RIASSUNZIONE

[n°232](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE

[n°233](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> DIFETTO ASSOLUTO

- [n°234](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> ECCEZIONE
- [n°235](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO
- [n°236](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISTANZE TRA COSTRUZIONI
- [n°237](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA
- [n°238](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
- [n°239](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> ESCLUSIONE
- [n°240](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI
- [n°241](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI --> QUANTIFICAZIONE
- [n°242](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> FIRMA DEL PROGETTO
- [n°243](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE
- [n°244](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO
- [n°245](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO --> DISAPPLICAZIONE ATTI ILLEGITTIMI
- [n°246](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> ESERCIZIO DEL POTERE
- [n°247](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> PARTECIPAZIONE DELLA PA AL GIUDIZIO
- [n°248](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> RUOLO DELL'ART. 23-BIS L. TAR
- [n°249](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> SOGGETTI PRIVATI
- [n°250](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA
- [n°251](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> DOMANDA RISARCITORIA SEPARATA E SUCCESSIVA

[n°252](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> OMESSO/RITARDATO ESERCIZIO DEL POTERE

[n°253](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> RIFIUTO DELLA TUTELA RISARCITORIA AUTONOMA

[n°254](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE

[n°255](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO

[n°256](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO --> DISAPPLICAZIONE ATTI ILLEGITTIMI

[n°257](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> RISARCIMENTO DEL DANNO

[n°258](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE

[n°259](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE --> DOMANDA ED ECCEZIONI

[n°260](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE --> PETITUM SOSTANZIALE

[n°261](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMMISSIONE IN POSSESSO

[n°262](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI

[n°263](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INCOMPETENZA, ECCEZIONE

[n°264](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> MATERIE E BLOCCHI DI MATERIE --> MATERIA URBANISTICA

[n°265](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO

[n°266](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

[n°267](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OTTEMPERANZA

[n°268](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI

[n°269](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REGOLAMENTO

- [n°270](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REQUISIZIONE --> SCADENZA DEI TERMINI
- [n°271](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIACQUISTO ART. 63 LEGGE 448/1998
- [n°272](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIVALSA
- [n°273](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIVALSA --> RITENUTE
- [n°274](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI
- [n°275](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> ART. 22 BIS L. 689/1981
- [n°276](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SEZIONI DISTACCATE
- [n°277](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE
- [n°278](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SILENZIO
- [n°279](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TRAP
- [n°280](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP
- [n°281](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DIRETTA INCIDENZA REGIME ACQUE
- [n°282](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DOMANDE RISARCITORIE
- [n°283](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> FASCIA DI RISPETTO IDRICA
- [n°284](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> INQUINAMENTO ACQUE
- [n°285](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> IN GENERALE
- [n°286](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> INTERFERENZA CON CORPI IDRICI
- [n°287](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> ORDINE SOSPENSIONE LAVORI
- [n°288](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> PIANO TUTELA ACQUE
- [n°289](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE
- [n°290](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE --> ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE
- [n°291](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE --> TITOLO EDILIZIO

[n°292](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SCARICHI

[n°293](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> TITOLO EDILIZIO

[n°294](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> V.I.A.

[n°295](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> USUCAPIONE

[n°296](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

[n°297](#) GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ZTL

[n°298](#) IMPUGNAZIONE --> ACCORDO DI PROGRAMMA

[n°299](#) IMPUGNAZIONE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

[n°300](#) IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNATI, IDENTIFICAZIONE

[n°301](#) IMPUGNAZIONE --> ATTI NON ESECUTORI

[n°302](#) IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI

[n°303](#) IMPUGNAZIONE --> AUTOTUTELA POSSESSORIA

[n°304](#) IMPUGNAZIONE --> BONIFICA SITI INQUINATI

[n°305](#) IMPUGNAZIONE --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA

[n°306](#) IMPUGNAZIONE --> CLASSAMENTO CATASTALE

[n°307](#) IMPUGNAZIONE --> COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

[n°308](#) IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART. 10 BIS L. 241/90

[n°309](#) IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

[n°310](#) IMPUGNAZIONE --> CONFERENZA DI SERVIZI

[n°311](#) IMPUGNAZIONE --> CONTRATTO

[n°312](#) IMPUGNAZIONE --> CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

[n°313](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO

[n°314](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ATTI REGOLAMENTARI

E GENERALI

[n°315](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> COMMISSARIO AD ACTA

[n°316](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> EDILIZIA RESIDENZIALE

[n°317](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ESPOSTI E DENUNCE

[n°318](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

[n°319](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI TITOLO EDILIZIO

[n°320](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO

[n°321](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

[n°322](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE SANZIONE EDILIZIA

[n°323](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> INDIVIDUAZIONE

[n°324](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

[n°325](#) IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE

[n°326](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO

[n°327](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> APPELLO INCIDENTALI

[n°328](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

[n°329](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO

[n°330](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> ANNULLAMENTO CON RINVIO

[n°331](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE

[n°332](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO TRIBUTARIO

[n°333](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> SPECIFICITÀ DEI MOTIVI

[n°334](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM

[n°335](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM --> RIMESIONE ADUNANZA PLENARIA

[n°336](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA PROBANDUM

[n°337](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> TRATTAZIONE ORALE

[n°338](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE

[n°339](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO

[n°340](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE

[n°341](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO --> TRAVISAMENTO

[n°342](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ARGOMENTAZIONI AD ABUNDANTIAM

[n°343](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC

[n°344](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> MOTIVI DI GIURISDIZIONE

[n°345](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> NULLITÀ DI PROCEDIMENTO O SENTENZA

[n°346](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIOLAZIONE DI LEGGE

[n°347](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIZIO DI MOTIVAZIONE

[n°348](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> AUTOSUFFICIENZA

[n°349](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CATTIVO USO PRUDENTE APPREZZAMENTO

[n°350](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTESTAZIONI ALLA CONSULENZA TECNICA

[n°351](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE

[n°352](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, NULLITÀ

[n°353](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTROLLO SULLA CONGRUITÀ E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

[n°354](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRORICORSO

[n°355](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

[n°356](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE ERRORI MATERIALI

[n°357](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO

[n°358](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DIFETTO DI CONTRADDITTORIO, VIZIO

[n°359](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> INTERPRETAZIONE DOMANDA GIUDIZIALE

[n°360](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE 261 C.P.C.

[n°361](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE PROVA TESTIMONIALE

[n°362](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MEMORIE

[n°363](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MOTIVI NUOVI

[n°364](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> OMESSA DENUNCIA RAGIONI DECISIONE

[n°365](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ONERE DELLA PROVA, VIOLAZIONE NORME

[n°366](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> PROCURA

[n°367](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE -->
REVOCAZIONE

[n°368](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO -->
CONTENUTO

[n°369](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO -->
DEPOSITO

[n°370](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO -->
INCIDENTALE

[n°371](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO -->
NOTIFICA

[n°372](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO -->
NOTIFICA --> PERFEZIONAMENTO

[n°373](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, CON

[n°374](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO,
SENZA

[n°375](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI

[n°376](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE
TSAP

[n°377](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> TERMINI

[n°378](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> THEMA
DECIDENDUM

[n°379](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> VIOLAZIONE
DI CIRCOLARI, IRRILEVANZA

[n°380](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO

[n°381](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> NOTIFICA

[n°382](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO -->
COMPETENZA

[n°383](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONCESSIONE DEMANIALE

[n°384](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONVENZIONE URBANISTICA

[n°385](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> FACOLTATIVITÀ

[n°386](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> LEGITTIMAZIONE

[n°387](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> MOTIVI

[n°388](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEIUS

[n°389](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE

[n°390](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALL'APPELLO

[n°391](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> CONTRARIETÀ A GIUDICATO

[n°392](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ERRORE REVOCATORIO

[n°393](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> FALSITÀ DELLA PROVA

[n°394](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> SCOPERTA DOCUMENTALE

[n°395](#) IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> TERMINE

[n°396](#) IMPUGNAZIONE --> DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI

[n°397](#) IMPUGNAZIONE --> DINIEGO DI SANATORIA EDILIZIA

[n°398](#) IMPUGNAZIONE --> EFFETTI SUL PROCEDIMENTO

[n°399](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ

[n°400](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI

[n°401](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> MISURE DI SALVAGUARDIA

[n°402](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> V.I.A.

[n°403](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

[n°404](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

[n°405](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONFERMA DELL'ATTO IMPUGNATO

[n°406](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONVALIDA

[n°407](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> DECADENZA DEL VINCOLO

[n°408](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IN CASO DI ATTI RIPETIBILI

[n°409](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ORDINANZA CAUTELARE PROPULSIVA

[n°410](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PERSISTENZA DELL'INTERESSE RISARCITORIO

[n°411](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RICORSO AVVERSO SANZIONI EDILIZIE

[n°412](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RICORSO AVVERSO SANZIONI PAESAGGISTICHE

[n°413](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RINUNCIA DELLA PARTE

[n°414](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA

[n°415](#) IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> TITOLO EDILIZIO

[n°416](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ

[n°417](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI APPLICATIVI

[n°418](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI COLLEGIALI

[n°419](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI

[n°420](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI --> DISTINZIONE CON LA CONFERMA IMPUGNABILE

[n°421](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

[n°422](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> ATTI SOPRASSESSORI

[n°423](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> CASISTICA

[n°424](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> TENORE NEGATIVO, FACOLTATIVITÀ

[n°425](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI POLITICI E DI INDIRIZZO

[n°426](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> CLAUSOLA DI STILE

[n°427](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> DICHIARAZIONI DI SCIENZA

[n°428](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> MANCATA NOTIFICA

[n°429](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI

[n°430](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI --> NOZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO

[n°431](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI

[n°432](#) IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> DINIEGO DI CONDONO IN AREA VINCOLATA

[n°433](#) IMPUGNAZIONE --> MONETIZZAZIONE

[n°434](#) IMPUGNAZIONE --> MOTIVI

[n°435](#) IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ASSORBIMENTO

[n°436](#) IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> GENERICITÀ

[n°437](#) IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> INDICAZIONE PER RELATIONEM

[n°438](#) IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ORDINE DI TRATTAZIONE

[n°439](#) IMPUGNAZIONE --> NOTIFICAZIONE

[n°440](#) IMPUGNAZIONE --> OPERE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE --> PARERE COMITATO TECNICO REGIONALE

[n°441](#) IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE C.E.C.

[n°442](#) IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE SOPRINTENDENZA

[n°443](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI PAESAGGISTICI

[n°444](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI

[n°445](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

[n°446](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI

[n°447](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PIANO DI LOTTIZZAZIONE

[n°448](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

[n°449](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI

[n°450](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI

[n°451](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE

[n°452](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE E/O APPROVAZIONE

[n°453](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI

[n°454](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> RISPOSTE A ISTANZA DI RIPIANIFICAZIONE

[n°455](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> RISPOSTE SULLA NATURA DEL VINCOLO

[n°456](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA

[n°457](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> ART. 19 DPR 327/2001

[n°458](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> DIVIETO DI

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE

[n°459](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> IMPOSITIVA DI VINCOLO

[n°460](#) IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> REITERATIVA DI VINCOLO

[n°461](#) IMPUGNAZIONE --> PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE, IN GENERALE

[n°462](#) IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO GERARCHICO

[n°463](#) IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO

[n°464](#) IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ESECUZIONE

[n°465](#) IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ

[n°466](#) IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> SOTTOSCRIZIONE

[n°467](#) IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> TRASPOSIZIONE

[n°468](#) IMPUGNAZIONE --> RISERVA DI IMPUGNAZIONE

[n°469](#) IMPUGNAZIONE --> SANZIONI AMMINISTRATIVE

[n°470](#) IMPUGNAZIONE --> SANZIONI EDILIZIE

[n°471](#) IMPUGNAZIONE --> SANZIONI PAESAGGISTICHE

[n°472](#) IMPUGNAZIONE --> SILENZIO SIGNIFICATIVO

[n°473](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE

[n°474](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ATTO NULLO

[n°475](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> COMPROPRIETARI

[n°476](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA

[n°477](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ACCORDO DI PROGRAMMA

[n°478](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

[n°479](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> COMUNICATI WEB

[n°480](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONFERENZA DI SERVIZI

[n°481](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> CONDIZIONE

[n°482](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> TERMINE

[n°483](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELL'ADOZIONE

[n°484](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE

[n°485](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOMINA COMMISSARIO AD ACTA

[n°486](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOTIFICA

[n°487](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ONERI DI URBANIZZAZIONE

[n°488](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ORDINANZA DI RILASCIO

[n°489](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI

[n°490](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> N.T.A.

[n°491](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PEEP

[n°492](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ASI

[n°493](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI

[n°494](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO DI RECUPERO

[n°495](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI
--> PIANO PARTICOLAREGGIATO

[n°496](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI
--> PIANO REGOLATORE

[n°497](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI
--> PIANO REGOLATORE --> VINCOLO ESPROPRIATIVO

[n°498](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI
--> PIP

[n°499](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANO IMPIANTI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI

[n°500](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA

[n°501](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DA CONIUGE O PARENTE

[n°502](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DAL DIFENSORE

[n°503](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> DA PARTE DELLA P.A.

[n°504](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> DEPOSITO DEI DOCUMENTI

[n°505](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> ELEMENTI ESSENZIALI

[n°506](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> ESISTENZA E LESIVITÀ DELL'ATTO

[n°507](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> FORMULAZIONE OSSERVAZIONI E RICHIESTE

[n°508](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> MENZIONE IN ALTRO ATTO

[n°509](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> MOTIVAZIONE

[n°510](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA

CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA

[n°511](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA
CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA --> ONERE

[n°512](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE

[n°513](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --
> OPERE STRATEGICHE

[n°514](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --
> PERIZIA DI VARIANTE

[n°515](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ

[n°516](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ -
-> COMUNICAZIONE ART. 17 DPR 327/2001

[n°517](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ -
-> DEPOSITO ART. 10 L 865/71

[n°518](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN
ALBI

[n°519](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN
ALBI --> AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO

[n°520](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE
NEL BUR

[n°521](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICITÀ
PLURIMA

[n°522](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI

[n°523](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI -->
REGOLAMENTO IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

[n°524](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> SILENZIO RIFIUTO

[n°525](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO

[n°526](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO -->
ACCESSO AGLI ATTI

[n°527](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO -->
CARTELLO AFFISSO IN CANTIERE

[n°528](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CONCESSIONE EDILIZIA

[n°529](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CONDOMINIO

[n°530](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA

[n°531](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> FINE LAVORI

[n°532](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> INIZIO LAVORI

[n°533](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> PROPOSIZIONE AZIONE CIVILE

[n°534](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> RESIDENZA ALTROVE

[n°535](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> STAMPA LOCALE

[n°536](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLI EDILIZI IN SENSO LATO

[n°537](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLO EDILIZIO IN SANATORIA

[n°538](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ESECUTORE DELL'OPERA RICHIESTA

[n°539](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> IMPEDIMENTI DI FATTO

[n°540](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI

[n°541](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI --> EREDI

[n°542](#) IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> RIMESSIONE IN TERMINI

[n°543](#) IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO

[n°544](#) IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ --> CON PRESCRIZIONI

[n°545](#) IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ -->

SILENZIO DINIEGO

[n°546](#) IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA

[n°547](#) IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> ATTO PRIVATO

[n°548](#) IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

[n°549](#) IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> RITO CONTRO IL SILENZIO - D.L. 138/2011

[n°550](#) IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> IN DEROGA

[n°551](#) IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLI EDILIZI IN SENSO LATO

[n°552](#) IMPUGNAZIONE --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

[n°553](#) IMPUGNAZIONE --> VINCOLI --> VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

[n°554](#) INDEBITO ARRICCHIMENTO

[n°555](#) INTERESSE AD AGIRE

[n°556](#) INTERESSE AD AGIRE --> ACCORDO DI PROGRAMMA

[n°557](#) INTERESSE AD AGIRE --> CONDONO

[n°558](#) INTERESSE AD AGIRE --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

[n°559](#) INTERESSE AD AGIRE --> IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

[n°560](#) INTERESSE AD AGIRE --> INTERESSE STRUMENTALE

[n°561](#) INTERESSE AD AGIRE --> RATIONES DECIDENDI

[n°562](#) INTERESSE AD AGIRE --> RATIONES DECIDENDI --> INATTACCABILITÀ DI ALMENO UNA

[n°563](#) INTERESSE AD AGIRE --> RATIONES DECIDENDI --> OMESSA IMPUGNAZIONE DI TUTTE

[n°564](#) INTERESSE AD AGIRE --> S.U.A.P.

[n°565](#) INTERESSE AD AGIRE --> SANZIONI EDILIZIE

[n°566](#) INTERESSE AD AGIRE --> STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

[n°567](#) INTERESSE AD AGIRE --> STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE --> CONFLITTO DI INTERESSI

[n°568](#) INTERESSE AD AGIRE --> STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE --> PIANI PEREQUATIVI

[n°569](#) INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO

[n°570](#) INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO --> DISTANZE TRA COSTRUZIONI

[n°571](#) INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI

[n°572](#) INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO --> PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE

[n°573](#) INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO --> VIOLAZIONE NORME ANTISISMICHE

[n°574](#) INTERESSE AD AGIRE --> V.I.A. E V.A.S.

[n°575](#) INTERESSE LEGITTIMO, TUTELA

[n°576](#) INTERRUZIONE

[n°577](#) INTERVENTO

[n°578](#) INTERVENTO --> IMPUGNAZIONE DELIBERE ORGANI SOCIALI

[n°579](#) INTERVENTO --> PROCESSO TRIBUTARIO

[n°580](#) IURA NOVIT CURIA

[n°581](#) JUS SUPERVENIENS

[n°582](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA

[n°583](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> AZIONI A TUTELA DELLA COSA COMUNE

[n°584](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> AZIONI SUPPLETTIVE IN LUOGO DELLA P.A.

[n°585](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DETERMINAZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE

[n°586](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DIRETTORE DEI LAVORI

[n°587](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> FASCE DI RISPETTO

[n°588](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> GIUSTO PROCEDIMENTO

[n°589](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

[n°590](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI ENERGETICI

- [n°591](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI
- [n°592](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO
- [n°593](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPUGNAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
- [n°594](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ONERE DELLA PROVA
- [n°595](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> OPERE MILITARI
- [n°596](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> PROGETTISTA
- [n°597](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
- [n°598](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> RAPPORTI CON INTERESSE AD AGIRE
- [n°599](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI
- [n°600](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ACQUIRENTE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO
- [n°601](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
- [n°602](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- [n°603](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> COMITATI
- [n°604](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> COMPROPRIETARIO
- [n°605](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> COMUNE
- [n°606](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> CONCORRENTE COMMERCIALE
- [n°607](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> CONDOMINIO
- [n°608](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> CONDUTTORE
- [n°609](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> EREDE
- [n°610](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> INQUILINO
- [n°611](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> LIVELLARIO
- [n°612](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- [n°613](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO

[n°614](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO --> DUBBIO SUL TITOLO DI PROPRIETÀ

[n°615](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO --> NULLITÀ DEL CONTRATTO

[n°616](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE

[n°617](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> BASE NORMATIVA

[n°618](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> PROGETTI

[n°619](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> SANZIONI EDILIZIE

[n°620](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO

[n°621](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> VICINITAS

[n°622](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> RAPPORTI INDIRECTAMENTE INCISI

[n°623](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> USUFRUTTUARIO

[n°624](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> STRUTTURE COMMERCIALI

[n°625](#) LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> TUTELA DELL'AMBIENTE

[n°626](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> AGENZIE FISCALI

[n°627](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> AZIONI POSSESSORIE

[n°628](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> CONFERENZA DI SERVIZI

[n°629](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DISTANZE LEGALI

[n°630](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> IMMISSIONI

[n°631](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> IMPIANTI DI RADIOTELEFONIA

[n°632](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> IN GENERALE

[n°633](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> LOTTIZZAZIONE

[n°634](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> NORMATIVA ANTISISMICA

- [n°635](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ONERI DI URBANIZZAZIONE
- [n°636](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- [n°637](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> REGIONE IN MATERIA URBANISTICA
- [n°638](#) LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> TITOLO EDILIZIO
- [n°639](#) LITISCONSORZIO
- [n°640](#) LITISCONSORZIO --> CONIUGI
- [n°641](#) LITISCONSORZIO --> SOCIETÀ/SOCI
- [n°642](#) LITISCONSORZIO --> VIOLAZIONE DI DISTANZE LEGALI, COMPROPRIETARI
- [n°643](#) LITISPENDENZA
- [n°644](#) MISURE CAUTELARI
- [n°645](#) MISURE CAUTELARI --> NUOVO ESERCIZIO DEL POTERE
- [n°646](#) MISURE CAUTELARI --> ORDINANZA CAUTELARE PROPULSIVA
- [n°647](#) MOTIVI AGGIUNTI
- [n°648](#) MUTATIO/EMENDATIO LIBELLI
- [n°649](#) OPPOSIZIONE R.D. 639/1910
- [n°650](#) OVERRULING
- [n°651](#) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- [n°652](#) PRECLUSIONI
- [n°653](#) PROCESSO ESECUTIVO --> BENI IMMOBILI --> MANCATA PRODUZIONE C.D.U.
- [n°654](#) PROCURA AD AGIRE
- [n°655](#) PROVE
- [n°656](#) PROVE --> C.T.U.
- [n°657](#) PROVE --> COMPORTAMENTO PROCESSUALE
- [n°658](#) PROVE --> CONFESSIONE

[n°659](#) PROVE --> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

[n°660](#) PROVE --> DOCUMENTAZIONE

[n°661](#) PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> DATA CERTA

[n°662](#) PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> PRODUZIONE

[n°663](#) PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> PROVENIENTE DALLA P.A.

[n°664](#) PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> VIDIMAZIONE

[n°665](#) PROVE --> ESIBIZIONE --> RICHIESTA D'INFORMAZIONI ALLA PA

[n°666](#) PROVE --> FATTI AMMESSI

[n°667](#) PROVE --> INTAVOLAZIONE

[n°668](#) PROVE --> MANCATA CONTESTAZIONE DEDUZIONI AVVERSE

[n°669](#) PROVE --> ONERE DELLA PROVA

[n°670](#) PROVE --> ONERE DELLA PROVA --> FATTO NEGATIVO

[n°671](#) PROVE --> PROVE FORMATE IN ALTRO PROCESSO

[n°672](#) PROVE --> PRUDENTE APPREZZAMENTO

[n°673](#) PROVE --> RILEVAZIONI AEREE

[n°674](#) PROVE --> RISULTANZE CATASTALI

[n°675](#) PROVE --> SANABILITÀ DELL'ABUSO EDILIZIO

[n°676](#) PROVE --> TESTIMONIANZA

[n°677](#) PROVE --> TESTIMONIANZA --> INCAPACITÀ

[n°678](#) PROVE --> VALUTAZIONE

[n°679](#) PROVE --> VERBALE DI SOPRALLUOGO

[n°680](#) PROVE --> VERIFICAZIONE

[n°681](#) RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

[n°682](#) RICORSO COLLETTIVO

[n°683](#) RICORSO CUMULATIVO

[n°684](#) RICORSO INCIDENTALE

[n°685](#) RICORSO INCIDENTALE --> ORDINE DI TRATTAZIONE

[n°686](#) RICORSO INCIDENTALE --> TITOLO EDILIZIO

[n°687](#) RINVIO PREGIUDIZIALE COMUNITARIO --> ORDINANZA DI RIMESIONE --> CONTENUTO

[n°688](#) RINVIO PREGIUDIZIALE COMUNITARIO --> OSSERVAZIONI DELLE PARTI

[n°689](#) RISARCIMENTO DEL DANNO

[n°690](#) RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO ALLA SALUTE

[n°691](#) RISARCIMENTO DEL DANNO --> FUNZIONE

[n°692](#) RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE

[n°693](#) RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> CRITERI ESTIMATIVI

[n°694](#) RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> PERSONALIZZAZIONE

[n°695](#) RIUNIONE

[n°696](#) SILENZIO RIFIUTO

[n°697](#) SILENZIO RIFIUTO --> AMMISSIBILITÀ RICORSO

[n°698](#) SILENZIO RIFIUTO --> COMMISSARIO AD ACTA

[n°699](#) SILENZIO RIFIUTO --> FINALITÀ

[n°700](#) SILENZIO RIFIUTO --> IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

[n°701](#) SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI AUTOTUTELA

[n°702](#) SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA MANIFESTAMENTE INFONDATA

[n°703](#) SILENZIO RIFIUTO --> LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

[n°704](#) SILENZIO RIFIUTO --> MOTIVI AGGIUNTI

[n°705](#) SILENZIO RIFIUTO --> POTERI DEL GIUDICE

[n°706](#) SILENZIO RIFIUTO --> POTERI DELL AMMINISTRAZIONE

[n°707](#) SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI

[n°708](#) SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

[n°709](#) SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> DIFFIDA

[n°710](#) SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> OBBLIGO DI PROVVEDERE

[n°711](#) SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> POSSIBILITÀ DI PROVVEDERE

[n°712](#) SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> SCADENZA TERMINE

[n°713](#) SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> SILENZIO NON SIGNIFICATIVO

[n°714](#) SILENZIO RIFIUTO --> RISARCIMENTO DEL DANNO

[n°715](#) SILENZIO RIFIUTO --> SANATORIE EDILIZIE

[n°716](#) SILENZIO RIFIUTO --> SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

[n°717](#) SILENZIO RIFIUTO --> TERMINE ANNUALE

[n°718](#) SILENZIO RIFIUTO --> THEMA DECIDENDUM

[n°719](#) SILENZIO RIFIUTO --> VALUTAZIONE D'INCIDENZA --> REGIONI E PROVINCE --> SICILIA

[n°720](#) SOSPENSIONE

[n°721](#) SOSPENSIONE --> CONDONO EDILIZIO

[n°722](#) SOSPENSIONE --> PREGIUDIZIALITÀ

[n°723](#) SPESE E DANNI PROCESSUALI

[n°724](#) SUCCESSIONE

[n°725](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI

[n°726](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> AMBITO APPLICATIVO - PROFILI GENERALI

[n°727](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> AZIONE RISARCITORIA

[n°728](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> CONTENUTO DELLA CONTROVERSIA

[n°729](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCETTO LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO

[n°730](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCETTO LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO --> ERRORE SCUSABILE

[n°731](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> FINALITÀ

[n°732](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

[n°733](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> MOTIVI AGGIUNTI

[n°734](#) TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> SILENZIO-RIFIUTO

[n°735](#) TRASLATIO IUDICII --> MUTATIO LIBELLI

[n°736](#) TUTELA CAUTELARE

[n°737](#) ULTRAPETIZIONE

n°1 GIUDIZIO

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.205 del 03/03/2009 - Relatore: Pierina Biancofiore
- Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi:

In tema di ricorso giurisdizionale, esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento soddisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente.

Estratto: «Anche l'aspetto della censura secondo cui non sarebbe stato necessario neppure il nulla osta paesaggistico ambientale perché la costruzione è antecedente alla previsione normativa, non merita accoglimento. Come osservato nelle sentenze sopra citate non "può sostenersi che all'epoca in cui il condono è stato richiesto e cioè nel 1995 non trovassero applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs n. 42 del 2004 recante il Codice per i beni culturali, atteso che, come noto, esso non è altro che la riproposizione di norme già esistenti all'epoca di presentazione dell'istanza di condono edilizio ed esattamente della L. 29 giugno 1939, n. 1497 sulle bellezze naturali. Per giurisprudenza costante la determinazione del silenzio assenso sul condono per decorso dei 24 mesi dalla data dell'istanza, è invocabile non sempre bensì solo quando le opere risultino eseguite in aree non sottoposte ad alcun vincolo, sia di inedificabilità ex art. 33 della L. n. 47 del 1985, sia paesaggistico ambientale (TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 aprile 2003, n. 1660). E comunque tranciante sull'argomento è l'Adunanza Plenaria n. 20 del 22 luglio 1999 che ha affermato il principio secondo cui "la disposizione dell'art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga ai principi generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto. Ciò in quanto tale valutazione corrisponde all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente." (in particolare sul punto: TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 3 maggio 2006, n. 458). 6. In conseguenza della reiezione della domanda principale decade anche la domanda volta ad ottenere una sentenza costitutiva che sostituisca l'atto di concessione edilizia in sanatoria ex art. 2932 c.c., domanda peraltro inammissibile dinanzi al giudice amministrativo, come già sostenuto dal TAR in altre analoghe circostanze: " Rileva, invero, il Collegio che, per giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, C.d.S., sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1280; C.d.S., sez. V, 2 febbraio 1996, n. 118), esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento soddisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente." (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 24 aprile 2006, n. 417). Va altresì precisato che l'Alto Consesso ammette tale sostituzione del giudice all'amministrazione esclusivamente nei casi di giurisdizione di merito, come nelle due sentenze precisato, mentre nel caso in esame si è in presenza di una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n.80 del 1998.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.25190 del 17/11/2010 - Relatore: Diana Caminiti -
Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi:

Mentre l'atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame della fattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico dispositivo, all'atto confermato, l'atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario.

Estratto: «Inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, secondo quanto eccepito dal Comune resistente, è invece il ricorso per motivi aggiunti, in quanto la disposizione oggetto di gravame non è entrata nel merito dell'esame della nuova istanza di accertamento in conformità presentata da parte ricorrente, ma si è limitata a dichiararne l'improcedibilità - e non si presenta pertanto, al contrario di quanto dedotto da parte ricorrente come nuovo atto di diniego - non avendo parte ricorrente con tale istanza allegato nuovi elementi di fatto o normativi, idonei a comportare una nuova istruttoria, ai sensi della delibera di G.C. n. 2987 del 4 agosto 2003. Il gravato provvedimento pertanto, in quanto non fondato su una nuova istruttoria, si presenta quale atto meramente confermativo del precedente atto di diniego, con quello che ne consegue sul piano dell'ammissibilità del gravame avverso il medesimo. Ed invero per costante giurisprudenza "mentre l'atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame della fattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico dispositivo, all'atto confermato, l'atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario" (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7732). Peraltro, a prescindere da tale assorbente rilievo, inammissibili sono i motivi di ricorso, essendo gli stessi calibrati sulla considerazione dell'atto gravato come atto a contenuto provvedimentale, laddove lo stesso, in quanto relativo ad una declaratoria di improcedibilità della nuova istanza di accertamento in conformità e non emesso a seguito di autonoma istruttoria, non assume contenuto provvedimentale. Ed invero essendo detto atto basato sull'unico assunto della non suscettibilità di riesame della nuova istanza di accertamento in conformità, in quanto non basata su nuovi elementi di fatto o normativi, l'unico profilo di cui il ricorrente avrebbe potuto dolersi, non avendo tra l'altro impugnato la richiamata delibera della G.C. n. 2897 del 4 agosto del 2003, era la circostanza che il Comune non avesse provveduto all'esame dell'istanza di sanatoria reiterata nonostante l'allegazione da parte sua di nuovi elementi di fatto o normativi. Tale assunto, sebbene genericamente dedotto in rubrica, non è stato formulato nei motivi di ricorso e risulta inoltre smentito dagli atti, atteso che la perizia asseverata, allegata alla nuova istanza di accertamento in conformità, non contiene alcun elemento di novità in grado di portare al superamento del precedente diniego, in quanto nella stessa si evidenzia solamente quanto già dedotto in sede di osservazioni ex art. 10 bis legge n. 241/90, ovvero che oggetto dell'istanza è la rifazione di un comodo agricolo (capanno) già presente all'interno della summenzionata proprietà, mentre le perizie giurate prodotte in allegato al ricorso per motivi aggiunti e alla memoria difensiva depositata in data 6 settembre 2010 - e peraltro non ritenute sufficienti in questa sede a dimostrare la

legittimità della preesistenza e la conformità, quanto a volume e sagoma, delle nuove opere con la preesistenza - non sono state prodotte in allegato alla nuova istanza di accertamento in conformità ma redatte successivamente, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso per motivi aggiunti avverso la disposizione prot. 510 del 16 febbraio 2009, di declaratoria d'improcedibilità della nuova istanza di accertamento in conformità, va dichiarato inammissibile.»

n°2 ACCERTAMENTO

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.6564 del 18/07/2012 - Relatore: Antonio Vinciguerra -
Presidente: Eduardo Pugliese

Sintesi:

La possibilità di azioni di accertamento riguardo alle opere denunciate si inserisce in una prospettiva di tutela integrale delle aspettative qualificate, talchè l'assenza di una previsione legislativa espressa non osta all'esperibilità di un'azione di tal genere quante volte detta tecnica di tutela sia l'unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell'interesse legittimo e la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo amministrativo, dell'azione generale di accertamento non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che, ove necessaria al fine di colmare le esigenze di tutela non soddisfatte dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione dell'interesse legittimo.

Estratto: «Per quanto concerne le eccezioni di inammissibilità dedotte, si osserva sul piano oggettivo che la giurisdizione avverso denuncia d'inizio di attività edilizia (d.i.a.) e segnalazione certificata d'inizio di attività edilizia (s.c.i.a.) al momento della proposizione del ricorso era disciplinata dal comma 5 dell'art. 19 della L. 7.8.1990 n. 241, che la definiva esclusiva, con possibilità quindi di esperire azioni diverse dalla mera impugnativa di atti. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità, in ambito d.i.a. e s.c.i.a., di esperire azioni di accertamento della difformità da legge dei lavori denunciati (A.P. 29.7.2011 n. 15). Nella sostanza in fattispecie è proposta una effettiva azione certatoria riguardo alle opere realizzate e dichiarate in d.i.a., delle quali è dedotto il contrasto con la normativa di riferimento. La possibilità di azioni di accertamento riguardo alle opere denunciate, che alcune pronunce ammettono anche dopo la parziale riforma apportata dal D.L. 13.8.2011 n. 138 (in L. 14.9.2011 n. 148), alla stregua di quanto disposto dall'art. 31, primo comma, c.p.a. nel testo modificato dal D.Lgs. n. 195/2011 (T.A.R. Veneto, II, 5.3.2012 n. 298), si inserisce in una prospettiva di tutela integrale delle aspettative qualificate; talchè l'assenza di una previsione legislativa espressa non osta all'esperibilità di un'azione di tal genere quante volte detta tecnica di tutela sia l'unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell'interesse legittimo e la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo amministrativo, dell'azione generale di accertamento non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che, ove necessaria al fine di colmare le esigenze di tutela non soddisfatte dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione dell'interesse legittimo (A.P. n.

15/2011).Così anche per gli interessi legittimi, come pacificamente ritenuto nel processo civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l'esperibilità dell'azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente. A tale risultato non può del resto opporsi il principio di tipicità delle azioni, in quanto corollario indefettibile della effettività della tutela è proprio il principio della atipicità delle forme di tutela (A.P. n. 15/2011 cit.).Sul piano soggettivo dell'interesse a ricorrere, giurisprudenza di lunga data, sviluppata sotto il regime della licenza edilizia prima e della concessione edificatoria poi, e riferibile in genere ai provvedimenti espansivi dello ius aedificandi, riconosce la posizione di interesse che consente l'impugnativa a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con la zona coinvolta dalle nuove opere, senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività; rivestendo posizione qualificata ai fini dell'impugnativa i proprietari o i titolari in genere di immobili od abitazioni ubicate su un terreno confinante o fronteggiante o comunque in prossimità dell'area (Cons.St., VI, 1.2.2010 n. 400). Il Collegio condivide quest'orientamento e lo ritiene estensibile ai rapporti tra concessionari di aree, a qualunque titolo, per le attività svolte e afferenti al contenuto delle concessioni; delineandosi un interesse generale alla legittimità dell'esercizio delle concessioni in aree confinanti. Interesse che fa capo ai proprietari o concessionari finitimi in virtù della loro qualificazione in quanto tali.Alla stregua delle premesse considerazioni, occorre concludere riconoscendo sussistere in fattispecie i presupposti di ammissibilità oggettiva dell'azione e di qualificazione soggettiva dell'interesse ad agire, il quale va riconosciuto alla ricorrente per la sua posizione di concessionaria di area demaniale confinante con l'area interessata dalle attività contestate e sulla quale MOAI s.r.l. opera a sua volta in virtù di concessione demaniale.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3099 del 11/06/2011 - Relatore: Michelangelo Maria Liguori - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:

L'esperibilità di un'azione di accertamento atipica anche con riferimento a posizioni di interesse legittimo è coerente con il sistema giuridico nei casi in cui l'attività amministrativa sia di tipo vincolato o comunque allorché determinati effetti siano collegati al ricorrere di specifici presupposti, e in particolare quando vi sia un oggettivo interesse alla verifica della sussistenza della posizione sostanziale stessa (ad es. per stabilire se, per la presenza dei necessari elementi, si sia o meno sostanziato un provvedimento tacito).

Sintesi:

L'esperibilità di un'azione atipica di accertamento in relazione ad una posizione di interesse legittimo è ipotizzabile a tutela di un interesse che il privato vanti al fine di stabilire con esattezza quale sia la portata di un adottato provvedimento, ovvero di accertare entro quali limiti la P.A. abbia inteso esercitare, appunto a mezzo del provvedimento, il proprio potere.

Sintesi:

La circostanza che il cod. proc. amm. non abbia disciplinato in generale l'azione di accertamento bensì previsto - come detto - singole e specifiche ipotesi di azione di accertamento (cfr. artt. 31 e 34) non può deporre nel senso di doversi desumere dal tessuto della nuova codificazione un divieto implicito nel giudizio amministrativo di azioni di accertamento non espressamente previste (ovvero un principio di tipicità delle azioni), poiché un ostacolo di tal fatta ad esperire in generale azioni di accertamento si porrebbe in stridente contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost..

Estratto: «A tal proposito, va evidenziato come l'esperibilità di un'azione di accertamento atipica anche con riferimento a posizioni di interesse legittimo appaia coerente con il sistema giuridico nei casi in cui l'attività amministrativa sia di tipo vincolato o comunque allorché determinati effetti siano collegati al ricorrere di specifici presupposti, e in particolare quando vi sia un oggettivo interesse alla verifica della sussistenza della posizione sostanziale stessa (ad es. per stabilire se, per la presenza dei necessari elementi, si sia o meno sostanziato un provvedimento tacito). In tal senso appare invero deporre la considerazione che, qualora la P.A. sia venuta meno all'obbligo di concludere il procedimento e l'interessato si sia attivato ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, il G.A., a mente del comma 3 di quest'ultimo, "può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio" appunto "solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione": risulterebbe infatti incongruo che l'ordinamento consentisse al giudice di effettuare accertamenti sulla fondatezza della pretesa del privato soltanto in presenza di una inerzia della P.A., e limitasse invece il suo potere d'intervento all'annullamento del provvedimento nel caso di adozione di un provvedimento (espresso o tacito che sia) di diniego. Ulteriori argomenti a conforto della configurabilità dell'azione in commento sono anche offerti dall'art. 21 octies, laddove questo, in sostanza, dà al G.A. la possibilità, in caso di impugnazione di un provvedimento adottato dalla P.A. all'esito di attività vincolata, di spingere la propria indagine alla verifica della fondatezza sostanziale della pretesa: se il giudice ha un tale potere, sembrerebbe anomalo escludere che il cittadino, chiedendo un mero accertamento al fine di tutelare opportunamente la propria posizione sostanziale, possa farvi ricorso. Ancora, l'esperibilità di un'azione atipica di accertamento in relazione ad una posizione di interesse legittimo è ipotizzabile a tutela di un interesse che il privato vanti al fine di stabilire con esattezza quale sia la portata di un adottato provvedimento, ovvero di accertare entro quali limiti la P.A. abbia inteso esercitare, appunto a mezzo del provvedimento, il proprio potere. Nel senso poi della configurabilità di una azione atipica di accertamento a tutela di interessi legittimi anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al Decr. Leg.vo 104/2010, va in particolare ricordata la recente sentenza del T.A.R. Puglia – Bari n° 4242 del 17.12.2010, la quale pone in luce come <>, per poi aggiungere, circa la rilevanza in proposito della relazione finale di accompagnamento al dlgs n. 104/2010 del luglio 2010 quanto alle azioni di cognizione, che <>, e che <

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4573 del 20/07/2009 - Relatore: Raffaele Greco -
Presidente: Costantino Salvatore

Sintesi:

L'illegittimità del vincolo espropriativo è tale da travolgere tutta la procedura di esproprio.

Estratto: «6. L'accoglimento, per le ragioni innanzi illustrate, del primo motivo d'appello, articolato avverso la declaratoria di inammissibilità della delibera di variante urbanistica, impone l'esame del merito delle censure formulate in primo grado (e riproposte espressamente in sede di appello) avverso tale provvedimento. In particolare, parte appellante assume che nella specie la procedura semplificata di variante non avrebbe potuto essere esperita per carenza dei presupposti ex art. 5 d.P.R. nr. 447/98. La doglianza è fondata. 6.1. Ed invero, il primo comma della norma testé citata così recita: "Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale". Appare evidente il generale atteggiamento di disfavore del legislatore verso l'approvazione di progetti di insediamenti produttivi con contestuale variante della destinazione urbanistica dell'area, al punto che l'operazione è consentita nel solo caso in cui – fra l'altro – "lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato". 6.2. Orbene, nel caso che occupa, come correttamente rilevato da parte appellante, non appaiono ex adverso contestate le seguenti circostanze di fatto: a) il Comune di Mercato San Severino era ricompreso in un P.I.P., e quindi nel suo territorio erano disponibili aree con specifica destinazione a insediamenti produttivi; b) ulteriori aree ad analoga vocazione erano incluse nel P.R.T. del Consorzio ASI; c) la stessa società Euroflex S.p.a., in relazione al medesimo intervento per cui è causa, aveva in precedenza fatto istanza di assegnazione di un suolo al Consorzio, col quale aveva poi stipulato apposita convenzione; d) nella delibera di variante nr. 4 del 2000 non si rinviene alcuna adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti ex art. 5 d.P.R. nr. 447/98, anche in relazione alle circostanze fattuali suindicate. 6.3. A fronte di quanto sopra, l'unico serio argomento sostanziale opposto dall'appellata Euroflex S.p.a. concerne la peculiare natura dell'intervento di che trattasi, consistente in ampliamento di impianto preesistente e non in nuovo insediamento. Tuttavia, non risulta adeguatamente dimostrata la necessità di utilizzare il suolo confinante con quello su cui sorge l'impianto preesistente, dovendo l'intervento necessariamente consistere in un ampliamento "fisico" di detto immobile (e, anzi, la circostanza che l'appellata abbia nel contempo seguito un iter parallelo, chiedendo anche al Consorzio ASI l'assegnazione di diverso suolo, lascia piuttosto presumere il contrario). Al riguardo, giova richiamare il pregresso orientamento della Sezione nel senso di un'interpretazione estremamente restrittiva e rigorosa dei presupposti di ammissibilità della variante semplificata de qua (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, nr. 1644). In

particolare, è stato affermato:- che l'esistenza di un P.I.P. è ex se sufficiente a escludere la sussistenza della situazione di fatto richiesta dall'art. 5;- che, rebus sic stantibus, è del tutto irrilevante che il progetto specifico concerna un nuovo insediamento industriale ovvero l'ampliamento di un impianto già esistente;- che del pari irrilevante è il fatto che la ditta interessata all'intervento non abbia la disponibilità di suoli fra quelli già destinati a insediamenti produttivi (ciò, invero, non è sufficiente a giustificare la variante urbanistica, ben potendo procedersi a espropri dei terreni altrui già aventi la predetta destinazione).7. Il vizio testé rilevato è di per sé idoneo e sufficiente a fondare un giudizio di integrale illegittimità dell'impugnata delibera di variante urbanistica.Tale illegittimità, con ogni evidenza, incidendo sulla stessa esistenza del vincolo espropriativo, è tale da travolgere tutta la procedura di esproprio per cui è causa, esonerando il Collegio dall'esame delle ulteriori censure articolate nel ricorso introduttivo.»

n°9 ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.2407 del 20/12/2011 - Relatore: Maria Cappellano -
Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi:

La decisione di annullamento, la quale, secondo un principio di carattere generale, esplica effetti soltanto fra le parti in causa, acquista invece efficacia erga omnes nel caso di atti amministrativi a contenuto generale e inscindibile (ovvero di atti a contenuto normativo), nei quali gli effetti dell'annullamento, per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti.

Estratto: «Va premesso che:- la decisione di annullamento, la quale, secondo un principio di carattere generale, esplica effetti soltanto fra le parti in causa, acquista invece efficacia erga omnes nel caso di atti amministrativi a contenuto generale e inscindibile (ovvero di atti a contenuto normativo), nei quali gli effetti dell'annullamento, per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle stesse condizioni dei ricorrenti (cfr. C.g.a. in sede giurisd., 23 luglio 2008, n. 693; Consiglio di Stato, V, 31 dicembre 2003, n. 9268; IV, 5 settembre 2003, n. 4977; 7 dicembre 2000 n. 6512; Cass. Civ., I, 22 maggio 2009, n. 11920);- quanto all'oggetto dell'annullamento giurisdizionale di cui alla citata sentenza C.g.a. n. 960/2010, vengono in rilievo gli atti a suo tempo impugnati con il ricorso deciso con sentenza n. 1533/2004 resa da questo Tribunale: tra tali atti, era espressamente menzionato - ed erano state articolate censure ad hoc - "il progetto di revisione del Piano Regolatore Generale di Bagheria, con annessi regolamento edilizio, norme di attuazione e piani urbanistici esecutivi, adottato il 23.11.1998 dal Commissario ad acta con delibera n. 238/comm.";- il Giudice di appello ha accolto una censura afferente ad un vizio del procedimento di formazione del P.R.G., in quanto ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'affidamento dell'incarico di stesura del piano non preceduta (ma seguita mesi dopo) dall'adozione delle direttive generali.Lo strumento urbanistico è stato, pertanto, travolto addirittura con riferimento alla fase

temporale della sua materiale predisposizione; con la conseguenza che, sul piano dell'estensione degli effetti del giudicato, si possa fare applicazione dell'orientamento secondo cui il giudicato fa stato erga omnes in tutti i casi in cui venga annullato un atto a contenuto generale ed inscindibile. Non può quindi dubitarsi che l'intervenuto annullamento, con la sopra menzionata sentenza, espliciti effetti erga omnes, atteso che il C.g.a, per effetto dell'accoglimento dell'appello avverso la citata sentenza n. 1533/2004 resa dal giudice di prime cure, ha annullato tutti i provvedimenti impugnati e, quindi, anche il provvedimento di adozione del P.R.G., il quale costituisce il presupposto indefettibile sia del P.I.P. (costituente prescrizione esecutiva di detto P.R.G.), sia della procedura espropriativa in itinere a seguito dell'attuazione del piano per gli insediamenti produttivi. Non coglie nel segno, pertanto, la difesa della PA, allorché sostiene l'estraneità della vicenda, su cui ha statuito il Giudice di appello, rispetto a quella sottoposta al vaglio di questo Tribunale, poiché è stato annullato, con efficacia erga omnes, l'atto di pianificazione urbanistica, avente efficacia a tempo indeterminato, fondamentale e presupposto rispetto alla procedura oggi contestata: dall'esame della documentazione allegata al ricorso introduttivo si evince, invero, che il progetto delle opere di urbanizzazione dell'insediamento in C.da Monaco costituisce attuazione delle previsioni contenute nel P.R.G. approvato con D. Dir. n. 148/DRU del 08.04.2002 – che classificava detta area come zona D3 disciplinata dall'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione - costituendone il PIP uno strumento attuativo (v. progetto delle opere di urbanizzazione, relazione tecnica, deliberazione di Giunta Comunale n. 128/2008). L'intervenuto annullamento del P.R.G. rende ininfluenza la circostanza che parte ricorrente non abbia impugnato tempestivamente detto strumento urbanistico, in quanto lo stesso, per effetto della decisione del Giudice di appello, è venuto meno dal mondo giuridico (Consiglio Stato, IV, 5 settembre 2003, n. 4977; T.A.R. Sicilia Catania, II, 15 dicembre 2008, n. 2351): il che rende ulteriormente destituite di fondamento le eccezioni preliminari sull'ammissibilità del gravame nel suo complesso. Va altresì considerato che l'intervenuto definitivo annullamento del P.R.G. ha prodotto anche effetti caducanti (invalidità cd. "caducante") sul vincolo preordinato all'esproprio, sicché il venir meno dell'atto presupposto ha comportato l'automatico travolgimento – e cioè senza che occorresse una ulteriore specifica impugnativa – degli atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto (Consiglio di Stato, VI, 23 ottobre 2007, n. 5559; IV, 14 aprile 2004 n. 2084). D. – Alla luce delle su esposte considerazioni, il ricorso - assorbita ogni altra questione, ininfluenza ai fini della decisione – va accolto, con annullamento di tutti gli atti impugnati.»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.2951 del 07/12/2011 - Relatore: Gabriella Guzzardi -
Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi:

I provvedimenti di espropriazione hanno per definizione un contenuto plurimo e scindibile e quindi le posizioni dei vari soggetti coinvolti, titolari di terreni diversi, sono e debbono tenersi comunque distinte.

Estratto: «b) secondo pacifica giurisprudenza, laddove, nell'ambito di un accordo sull'ammontare dell'indennità d' esproprio, il privato abbia dichiarato di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo ed abbia comunque conseguito l'effettivo pagamento della

somma pattuita, il medesimo non può agire in via risarcitoria sul presupposto della intervenuta perdita del bene per accessione invertita, qualora il decreto d'esproprio, successivamente intervenuto, non sia stato tempestivamente impugnato (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6245);c) la eventuale domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad espropri ritenuti illegittimi non può essere accolta se non previa impugnazione ed annullamento del provvedimento lesivo del diritto dominicale (cfr. Consiglio Stato, n. 6245/2004 cit.);d) non può rilevare nella specie la pendenza di altro ricorso proposto da soggetto terzo avverso la originaria dichiarazione di pubblica utilità (ric. n. 2672/91 proposto da Pantano Giacomo avverso la variante approvata con deliberazione consiliare 27.12.1990 e la pregressa delibera consiliare 9.6.1989 di assegnazione del terreno alle cooperative edilizie interessate) dato che:1) tale ricorso è stato dichiarato perento con decisione assunta nella stessa odierna camera di consiglio;2) i provvedimenti di espropriazione hanno per definizione un contenuto plurimo e scindibile (cfr. Cons. di Stato, 6 luglio 2009, n. 4315, Sez. IV), e quindi le posizioni dei vari soggetti coinvolti, titolari di terreni diversi, sono e debbono tenersi comunque distinte.»

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.859 del 02/08/2011 - Relatore: Marco Lensi - Presidente: Rosa Panunzio

Sintesi:

In presenza di atti plurimi (quali la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di occupazione d'urgenza emessi nei confronti di più destinatari), l'annullamento disposto nei confronti di alcuni dei destinatari non sortisce, di regola, effetti nei confronti degli altri.

Estratto: «Ritiene il collegio che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione il c.d. principio dell'efficacia riflessa del giudicato, invocato dai ricorrenti, dovendo invece applicarsi i consolidati principi affermati in materia sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella della Corte di Cassazione - di seguito richiamati - secondo cui, in presenza di atti plurimi (quali la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di occupazione d'urgenza emessi nei confronti di più destinatari), l'annullamento disposto nei confronti di alcuni dei destinatari non sortisce, di regola, effetti nei confronti degli altri (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 24 luglio 2003 , n. 4239).La dichiarazione di pubblica utilità non può, infatti, farsi rientrare nella categoria degli atti collettivi (costituenti espressione di una volontà unica della p.a. che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, bensì come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile), ma va inquadrata in quella degli atti c.d. plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti, individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli".Ne deriva che l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di ognuno di tali soggetti, titolare, in relazione al singolo bene, di un distinto diritto ed interesse (diritto di proprietà, interesse alla regolarità della procedura ecc.), non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche, con la conseguenza che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo (Consiglio Stato , sez. IV, 08 luglio 2003 , n. 4040; Cassazione civile , sez. I, 24 agosto 2004 , n. 16728; T.S.A.P. n. 156 del 24 novembre 2003; TAR Sicilia, Palermo, II sez., n. 1474 del 29 settembre 2003).»

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.2906 del 30/12/2010 - Relatore: Marco Lensi - Presidente: Francesco Scano

Sintesi:

In presenza di atti plurimi (quali la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di occupazione d'urgenza emessi nei confronti di più destinatari), l'annullamento disposto nei confronti di alcuni dei destinatari non sortisce, di regola, effetti nei confronti degli altri.

Estratto: «Ritiene il collegio che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione il c.d. principio dell'efficacia riflessa del giudicato, invocato dai ricorrenti, dovendo invece applicarsi i consolidati principi affermati in materia sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella della Corte di Cassazione - di seguito richiamati - secondo cui, in presenza di atti plurimi (quali la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di occupazione d'urgenza emessi nei confronti di più destinatari), l'annullamento disposto nei confronti di alcuni dei destinatari non sortisce, di regola, effetti nei confronti degli altri (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 24 luglio 2003 , n. 4239).La dichiarazione di pubblica utilità non può, infatti, farsi rientrare nella categoria degli atti collettivi (costituenti espressione di una volontà unica della p.a. che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, bensì come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile), ma va inquadrata in quella degli atti c.d. plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti, individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli".Ne deriva che l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di ognuno di tali soggetti, titolare, in relazione al singolo bene, di un distinto diritto ed interesse (diritto di proprietà, interesse alla regolarità della procedura ecc.), non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche, con la conseguenza che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo (Consiglio Stato , sez. IV, 08 luglio 2003 , n. 4040; Cassazione civile , sez. I, 24 agosto 2004 , n. 16728; T.S.A.P. n. 156 del 24 novembre 2003; TAR Sicilia, Palermo, II sez., n. 1474 del 29 settembre 2003).Per fattispecie analoga a quella in esame, è stato precisato che la parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all'annullamento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell'approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadrato nella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall'efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità delle singole porzioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria, con la conseguenza che il suo annullamento non spiega efficacia "erga omnes" (Cassazione civile , sez. I, 22 maggio 2009 , n. 11920).La dichiarazione di pubblica utilità non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli". Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cassazione civile , sez. I, 16 aprile 2004 , n. 7253).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.671 del 17/03/2010 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Adriano Leo

Sintesi:

Costituisce ius receptum in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la decisione di annullamento - che, secondo un principio di carattere generale, esplica effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes, nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, come i regolamenti comunali.

Sintesi:

La portata della sentenza di annullamento di atto inscindibile, avente efficacia erga omnes, si estende ultra partes solo per ciò che riguarda gli effetti caducatori e non anche in relazione agli effetti ordinatori e conformativi del giudicato, i quali, invece, rimangono circoscritti alle parti secondo la regola dettata dall'art. 2909, c.c.

Estratto: «Il ricorso è improcedibile. Gli atti impugnati si trovano in rapporto di consequenzialità necessaria con la deliberazione n.379/1995 di approvazione del progetto di realizzazione della nuova strada di PRG e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Ebbene, la citata deliberazione n.379 è stata annullata con sentenza n. 5762 del 5 settembre 2007 della sez. II^a del TAR Lombardia, nell'ambito del ricorso n. 3495/1996, proposto da altri proprietari di aree interessate dalla realizzazione medesima opera. Senonché, va evidenziato come costituisca ius receptum in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la decisione di annullamento - che, secondo un principio di carattere generale, esplica effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes, nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, come i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri (cfr., fra le altre, Consiglio Stato, sez. VI, 12 novembre 2009, n. 7023). Naturalmente, la portata della sentenza si estende ultra partes solo per ciò che riguarda gli effetti caducatori e non anche in relazione agli effetti ordinatori e conformativi del giudicato, i quali, invece, rimangono circoscritti alle parti secondo la regola dettata dall'art. 2909, c.c. Ciò, in quanto, mentre l'effetto cassatorio che deriva dalla sentenza amministrativa risente della natura indivisibile dell'atto che ne è oggetto, propagandosi necessariamente a tutti i soggetti rispetto ai quali esso aveva prodotto conseguenze giuridiche, viceversa, il contenuto ordinatorio della pronuncia del giudice amministrativo, incidendo sul rapporto controverso (nei limiti in cui il potere discrezionale e l'articolazione dei motivi di ricorso lo consentono), non può che essere legato al caso concreto su cui il giudice è chiamato a decidere (cfr. sul punto di recente T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 04 febbraio 2009, n. 1131). Ebbene, in relazione al caso che qui occupa, si deve ritenere che la deliberazione n. 379/1995, atto presupposto rispetto a quelli qui gravati, assuma senz'altro i caratteri di atto a contenuto generale, trattandosi dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica ricadente su aree di proprietà di diversi soggetti. Conseguentemente da ciò che, l'effetto cassatorio derivante dalla sentenza di accoglimento del ricorso da altri proposto avverso la ridetta deliberazione, non può che propagarsi anche nei confronti dell'attuale ricorrente, rispetto alla quale l'atto

predetto aveva esplicito i propri effetti. Per tale via, l'annullamento della deliberazione n. 379 cit. non può che esplicitare effetti caducanti anche rispetto agli atti impugnati con l'odierno ricorso, trattandosi di atti consequenziali rispetto alla ridetta deliberazione. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ha effetto caducante rispetto ai successivi atti della procedura espropriativa, aventi contenuto meramente consequenziale (cfr., tra le altre, Consiglio Stato, sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3984; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 04 novembre 2009, n. 1726; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 novembre 2007, n. 12105; T.A.R. Marche Ancona, 27 settembre 2004, n. 1499).»

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.892 del 11/03/2010 - Relatore: Doris Durante - Presidente: Corrado Allegretta

Sintesi:

L'azione intrapresa da uno dei proprietari delle aree interessate dall'allargamento della sede stradale non pregiudica la realizzabilità dell'intera opera pubblica il cui progetto, annullato in sede giudiziale, ben può essere modificato in conformità del dictum del giudice che, comunque, non riguarda le aree di proprietà dei soggetti rimasti estranei a quel giudizio.

Estratto: «Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti affermano che medio tempore il progetto dell'ANAS relativo ai lavori di adeguamento della SS 96 è stato annullato dal TAR con la sentenza n. 1790 del 2007 passata in giudicato, sicché sarebbe venuto meno il presupposto sulla base del quale la SNAM Rete Gas è stata necessitata a spostare il tracciato del metanodotto. La circostanza dell'annullamento del progetto dell'ANAS su ricorso di uno dei proprietari non è significativa, atteso che l'azione intrapresa da uno dei proprietari delle aree interessate dall'allargamento della sede stradale non pregiudica la realizzabilità dell'intera opera pubblica il cui progetto, annullato con la sentenza richiamata, ben può essere modificato in conformità del dictum del giudice che, comunque, non riguarda le aree di proprietà dei ricorrenti rimasti estranei a quel giudizio.»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.246 del 11/03/2010 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Italo Vitellio

Sintesi:

In ipotesi di atti ad efficacia plurisoggettiva e qualora le censure dedotte attengano esclusivamente alla sfera giuridica del ricorrente, gli stessi devono essere annullati solo limitatamente alla parte in cui dispongono effetti ablatori nei confronti dello stesso.

Estratto: «3.3. Priva di fondamento è infine l'eccezione di irrilevanza della partecipazione inibita, con riferimento all'art. 21 octies comma 2 della legge sul procedimento. L'applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, alle ipotesi di omessa comunicazione di avvio del procedimento teso all'emanazione di provvedimenti ablatori richiede la prova rigorosa, posta dalla legge a carico della P.A., che la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere in alcun modo sul contenuto del provvedimento. La giurisprudenza ha chiarito che

la prova de qua deve escludersi allorché la valutazione degli elementi che il privato intendeva introdurre a procedimento attengano al merito dell'azione amministrativa (ad es. alla localizzazione dell'opera pubblica da realizzare in esito alla procedura ablatoria) o comunque comportino una indebita valutazione in sede giudiziale di elementi ultronei rispetto a quelli emersi in sede procedimentale (Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 07 luglio 2006, n. 4307). In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, non v'è dubbio che nel caso di specie, l'onere probatorio, fissato dalla norma in capo alla PA resistente, non sia stato compiutamente assolto. Gli atti impugnati sono, dunque, da ritenersi illegittimi. Tuttavia, trattandosi di atti ad efficacia plurisoggettiva e riguardando, le censure dedotte, profili che attengono esclusivamente alla sfera giuridica del ricorrente, gli stessi devono essere annullati solo limitatamente alla parte in cui dispongono effetti ablatori nei confronti del ricorrente.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3694 del 12/06/2009 - Relatore: Sergio De Felice -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:

Mentre l'atto collettivo si indirizza in particolare a una collettività di destinatari specifica e determinata, e del suo annullamento se ne giovano tutti gli appartenenti a quella particolare collettività, nel caso dell'atto plurimo esso non perde la propria individualità, con la conseguente regola della inestensibilità del giudicato e della sua limitata efficacia soggettiva.

Estratto: «L'articolo 9 comma 3 l.167 del 1962 dispone che : "L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti". Si discute quindi degli effetti dell'annullamento giurisdizionale del piano – avvenuto a distanza di tempo su ricorso proposto da altri ricorrenti - e sulle conseguenze sulla precedente (rispetto all'annullamento giurisdizionale) dichiarazione di pubblica utilità e sul successivo (rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità) decreto di esproprio. La declaratoria di pubblica utilità nei confronti della signora Musci, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente valida ed efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'uno né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, su ricorso altrui (in tal senso su ricorso analogo questa Sezione, n.156 del 15 gennaio 2009). La equivalenza tra la approvazione del piano e la dichiarazione di pubblica utilità deve infatti tenere conto della natura dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, che per la singolarità dei destinatari, deve definirsi atto plurimo e non atto collettivo. Mentre l'atto collettivo si indirizza in particolare a una collettività di destinatari specifica e determinata, e del suo annullamento se ne giovano tutti gli appartenenti a quella particolare collettività, nel caso dell'atto plurimo esso non perde la propria individualità, con la conseguente regola della inestensibilità del giudicato e della sua limitata efficacia soggettiva. La deliberazione di variante del piano regolatore generale configura atto amministrativo plurimo e scindibile, ancorché formalmente unico. Il giudicato amministrativo di annullamento di tale deliberazione, su impugnazione di alcuni proprietari, non si estende a favore di altri, rimasti estranei al relativo procedimento, tanto che le posizioni di questi ultimi mantengono la consistenza di meri interessi legittimi e non sono tutelabili davanti al giudice ordinario (in tal senso Cassazione civile, sezioni unite, 17 marzo

1989, n.1357).E' vero che la giurisprudenza ha sostenuto che l'annullamento integrale di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare in sede giurisdizionale produce i suoi effetti anche nei confronti di chi non abbia proposto ricorso; ciò però vale solo nel senso che, una volta pronunciato l'annullamento, il piano non può più essere legittimamente assunto come presupposto di nuovi provvedimenti attuativi (come per esempio, quelli espropriativi), ma non nel senso che restano travolti e caducati anche gli atti espropriativi emanati prima dell'annullamento (C. Stato, IV, 6 ottobre 1983, n.736), come si pretende da parte appellante nella specie.L'intervenuto annullamento giurisdizionale del piano di edilizia economica e popolare a seguito di ricorso proposto dai proprietari di aree in esso comprese non ha effetti nei confronti del proprietario estraneo al giudizio, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità riguardante il suo terreno, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'una né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, avvenuto su ricorso di altri proprietari (in tal senso, sulla medesima procedura amministrativa nei confronti di altro soggetto, si veda Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2009, n.156).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.11920 del 22/05/2009 - Relatore: Carlo Piccininni
- Presidente: Vincenzo Proto

Sintesi:

Il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile.

Sintesi:

Il giudicato di annullamento di un atto plurimo produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo.

Estratto: «Al riguardo va infatti innanzitutto osservato che il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728).Orbene la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica utilità, che è implicita nell'approvazione del Piano di zona per l'Edilizia Economica e Popolare come verificatosi nella specie, non è un atto collettivo, che in quanto tale è espressione di una volontà unica della pubblica amministrazione, che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile; essa va al contrario inquadrata nella categoria degli atti plurimi, che sono viceversa caratterizzati dal fatto di rappresentare una esternazione unica di una pluralità di provvedimenti che non perdono la propria individualità (intesa nel senso dell'efficacia soggettivamente limitata a ciascun destinatario) e che riguardano diversi soggetti individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli" (C. 04/7253).Poichè dunque ognuno di tali soggetti, in relazione al singolo bene, è titolare di distinti diritti ed interessi, l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di alcuno di essi non può

spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche (C. 96/2038). Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo (C. 93/11474) e che pertanto, venendo al concreto, dello stesso non può valersene la M., che al detto giudizio è rimasta estranea.»

n°10 ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> VARIANTE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3694 del 12/06/2009 - Relatore: Sergio De Felice -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:

La deliberazione di variante del piano regolatore generale configura atto amministrativo plurimo e scindibile, ancorché formalmente unico. Il giudicato amministrativo di annullamento di tale deliberazione, su impugnazione di alcuni proprietari, non si estende a favore di altri, rimasti estranei al relativo procedimento.

Estratto: «L'articolo 9 comma 3 l.167 del 1962 dispone che : "L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti". Si discute quindi degli effetti dell'annullamento giurisdizionale del piano – avvenuto a distanza di tempo su ricorso proposto da altri ricorrenti - e sulle conseguenze sulla precedente (rispetto all'annullamento giurisdizionale) dichiarazione di pubblica utilità e sul successivo (rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità) decreto di esproprio. La declaratoria di pubblica utilità nei confronti della signora Musci, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente valida ed efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'uno né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, su ricorso altrui (in tal senso su ricorso analogo questa Sezione, n.156 del 15 gennaio 2009). La equivalenza tra la approvazione del piano e la dichiarazione di pubblica utilità deve infatti tenere conto della natura dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, che per la singolarità dei destinatari, deve definirsi atto plurimo e non atto collettivo. Mentre l'atto collettivo si indirizza in particolare a una collettività di destinatari specifica e determinata, e del suo annullamento se ne giovano tutti gli appartenenti a quella particolare collettività, nel caso dell'atto plurimo esso non perde la propria individualità, con la conseguente regola della inestensibilità del giudicato e della sua limitata efficacia soggettiva. La deliberazione di variante del piano regolatore generale configura atto amministrativo plurimo e scindibile, ancorché formalmente unico. Il giudicato amministrativo di annullamento di tale deliberazione, su impugnazione di alcuni proprietari, non si estende a favore di altri, rimasti estranei al relativo procedimento, tanto che le posizioni di questi ultimi mantengono la consistenza di meri interessi legittimi e non sono tutelabili davanti al giudice ordinario (in tal senso Cassazione civile, sezioni unite, 17 marzo 1989, n.1357). E' vero che la giurisprudenza ha sostenuto che l'annullamento integrale di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare in sede giurisdizionale produce i suoi effetti anche nei confronti di chi non abbia proposto ricorso; ciò però vale solo nel senso che, una volta pronunciato l'annullamento, il piano non può più essere legittimamente assunto come presupposto di nuovi provvedimenti attuativi (come per esempio, quelli espropriativi), ma non nel senso che restano travolti e caducati anche gli atti espropriativi emanati prima

dell'annullamento (C. Stato, IV, 6 ottobre 1983, n.736), come si pretende da parte appellante nella specie. L'intervenuto annullamento giurisdizionale del piano di edilizia economica e popolare a seguito di ricorso proposto dai proprietari di aree in esso comprese non ha effetti nei confronti del proprietario estraneo al giudizio, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità riguardante il suo terreno, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'una né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, avvenuto su ricorso di altri proprietari (in tal senso, sulla medesima procedura amministrativa nei confronti di altro soggetto, si veda Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2009, n.156).»

n°11 ANNULLAMENTO --> ATTO PRESUPPOSTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4911 del 17/09/2012 - Relatore: Antonio Amicuzzi -
Presidente: Luciano Barra Caracciolo

Sintesi:

L'annullamento dell'atto presupposto (nella specie un piano di razionalizzazione dei distributori di carburante) si estende automaticamente a quelli consequenziali, sussistendo tra l'atto presupposto e quelli consequenziali un rapporto immediato, diretto e necessario, perché gli atti successivi si pongono, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.

Estratto: «Innanzitutto va rilevato che la rilevata illegittimità del richiamato Piano di adeguamento all'esito del precedente giudizio è caducante degli atti consequenziali, come quelli impugnati, sicché l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente a quelli consequenziali, sussistendo tra l'atto presupposto e quelli consequenziali un rapporto immediato, diretto e necessario, perché gli atti successivi si pongono, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.974 del 01/06/2011 - Relatore: Pierpaolo Grauso - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi:

L'annullamento del provvedimento travolge anche gli atti meramente confermativi dello stesso, ossia che si limitino a ribadire il contenuto.

Estratto: «Con il primo motivo del ricorso straordinario trasposto, si sostiene che, a norma della legge regionale toscana n. 86/94, applicabile *ratione temporis*, il decreto ministeriale di riconoscimento delle caratteristiche dell'acqua non sarebbe previsto tra i requisiti occorrenti per il rilascio della concessione mineraria, richiesto solo dalla sopravvenuta legge regionale n. 38/04, che illegittimamente la Regione pretenderebbe di estendere a procedimenti avviati nel vigore della normativa previgente, con ciò violando le disposizioni transitorie impartite

dalla stessa legge n. 38/04. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, posto che gli atti impugnati non sarebbero stati preceduti dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze. Con il terzo motivo, infine, è nuovamente invocato il regime transitorio dettato dalla legge regionale n. 38/04, onde veder affermata la persistente competenza regionale a decidere sulle istanze della ricorrente, ambedue anteriori all'entrata in vigore dello *jussuperveniens* comportante, fra l'altro, la devoluzione ai Comuni delle attribuzioni in materia. Le censure, che saranno esaminate congiuntamente, sono fondate. La disciplina toscana in tema di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali è oggi contenuta nella più volte citata legge regionale n. 38/04, la quale abroga la previgente legge n. 86/94 e, per quanto qui interessa, all'art. 14 subordina la coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, al conseguimento della relativa concessione, il cui rilascio è demandato ai Comuni in conformità al trasferimento di funzioni amministrative disposto dal precedente art. 4. Ai fini del rilascio della concessione, occorre peraltro che le acque interessate abbiano preventivamente ottenuto il riconoscimento ministeriale delle loro caratteristiche igieniche e delle eventuali proprietà favorevoli alla salute, tramite il decreto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 105/92: in questo senso, appare inequivocabile il tenore dell'art. 14 cit., che parla di coltivazione dei giacimenti "che abbiano ottenuto il riconoscimento". L'art. 50 della medesima legge n. 38/04 differisce, tuttavia, l'applicazione delle nuove disposizioni all'entrata in vigore delle previste norme regolamentari attuative, mentre il precedente art. 48 co. 6 stabilisce che sia la Regione a provvedere alla definizione dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della nuova legge, nel rispetto della disciplina anteriore. Tanto premesso, deve aggiungersi che il regolamento attuativo della legge n. 38/04 è stato approvato il 24 marzo 2009, ed è entrato in vigore il 31 marzo successivo. Se è questa, dunque, la data che segna il discrimine temporale tra i due diversi regimi, non vi è dubbio che le istanze di rilascio della concessione presentate dalla società ricorrente, risalendo ad epoca anteriore al 1 marzo 2009, per effetto delle norme transitorie dianzi richiamate ricadano sotto il residuo vigore dell'abrogata legge regionale n. 86/94. Trattandosi di procedimenti già in corso, che il legislatore regionale del 2004 ha voluto rendere insensibili alle sopravvenienze normative, ivi comprese quelle implicanti il trasferimento di attribuzioni dalla Regione ai Comuni, diviene allora prioritariamente necessario verificare sotto il profilo sostanziale se il possesso del decreto ministeriale di riconoscimento potesse e dovesse reputarsi – come afferma la difesa della Regione – presupposto essenziale per il rilascio della concessione già ai sensi della legge n. 86/94, benché da questa non richiesto in maniera esplicita, e ciò al fine di accertare la legittimità delle determinazioni terminative dei procedimenti assunte dalla Regione in termini di inammissibilità. Ora, premesso che si verte in materia – quella delle acque minerali e termali – già ricadente nella competenza legislativa concorrente, devoluta alla competenza delle Regioni a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, che nel disegno del legislatore statale il riconoscimento ministeriale rappresenti presupposto necessario della concessione è smentito dall'art. 3 co. 3 del D.Lgs. n. 105/92, attuativo della Direttiva 80/777/CEE sulla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, che, individuando nei concessionari e subconcessionari i soggetti legittimati a chiedere il riconoscimento delle caratteristiche minerali dell'acqua, dimostra come, al contrario, sia il riconoscimento a dipendere dalla titolarità della concessione; ed il fatto che la norma estenda la legittimazione ai titolari di "altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge" non vale a contraddire tale conclusione, ma conferma che è il riconoscimento a dipendere dal possesso di un titolo,

non viceversa, rimettendo peraltro all'autorità amministrativa centrale la valutazione circa l'idoneità dei titoli alternativi ai fini della legittimazione alla presentazione dell'istanza di riconoscimento. Giova, di contro, sottolineare che l'art. 5 co. 1 del medesimo D.Lgs. n. 105/92 – in forza del quale l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi del precedente art. 4, è subordinata all'autorizzazione regionale – assegna al riconoscimento un ruolo prodromico rispetto al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali, autorizzazione che veniva rimessa alla competenza delle Regioni; di modo che, nel sistema delineato dalla legge statale, la concessione mineraria o altro titolo idoneo costituiscono presupposti del riconoscimento, il quale costituisce a propria volta presupposto dell'utilizzazione. Allo stesso tempo, è indiscutibile che la l.r. n. 86/94 ponesse a carico dell'amministrazione regionale l'onere di accertare l'esistenza e la coltivabilità dei giacimenti di acque minerali e termali in sede di rilascio della concessione, non potendosi interpretare diversamente il primo comma dell'art. 20, che sottoponeva a concessione la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali “di cui l'Amministrazione regionale abbia accertato l'esistenza e la coltivabilità”: un accertamento potenzialmente coincidente con quello avente ad oggetto il riconoscimento di competenza ministeriale, quantomeno con riguardo alla possibilità di qualificare l'acqua come minerale o termale, mentre certamente autonome possono considerarsi le valutazioni circa la coltivabilità dei giacimenti. La duplicazione di competenze in tal modo realizzata dal legislatore regionale, relativamente alle caratteristiche di mineralità delle acque, non può tuttavia essere superata, ovvero ignorata, in danno dei privati interessati al rilascio della concessione mineraria, a maggior ragione ove si consideri che – come detto – la legge dello Stato pretende il possesso di un titolo concessorio o equipollente ai fini del riconoscimento. La scelta amministrativa della Regione di attenersi – in una peraltro apprezzabile ottica di complessiva economia procedimentale – al giudizio ministeriale, anziché provvedere in proprio agli accertamenti istruttori pur ad essa imposti dalla legge in sede di rilascio della concessione mineraria, può pertanto considerarsi legittima nella misura in cui non pregiudichi i richiedenti, impedendo loro di precostituirsi uno dei titoli occorrenti per il riconoscimento. Né, in senso contrario, è condivisibile la tesi difensiva della Regione, che indica nel permesso di ricerca il titolo per prassi ritenuto idoneo al rilascio del riconoscimento, trattandosi di prassi regionale non opponibile al Ministero e, comunque, non potendo l'amministrazione regionale sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del legislatore statale (e dello stesso legislatore regionale). L'equivoco interpretativo, risolto per effetto dell'entrata in vigore della nuova legislazione regionale, risiede nella circostanza che la legge n. 86/94 non prevedeva il rilascio di un titolo abilitativo autonomo per l'utilizzazione delle acque (oggi assoggettato a DIA, a norma dell'art. 41 della l.r. n. 38/04), ma la sola concessione mineraria, risultando non adeguatamente coordinata con la disciplina statale, con le conseguenze che si sono riferite in punto di forzoso raddoppio delle competenze sulla verifica delle caratteristiche di mineralità delle acque, e di rapporto fra titolo legittimante la coltivazione della risorsa, riconoscimento, ed utilizzazione della risorsa stessa. Il rilevato difetto di coordinamento non autorizza tuttavia, lo si ripete, il mancato esercizio delle prerogative assegnate alla Regione dall'art. 20 co. 1 della legge n. 86/94 in funzione del rilascio della concessione mineraria, dovendosi pertanto considerare illegittime le pronunce di inammissibilità delle istanze presentate dalla società agricola ricorrente; e poiché dette pronunce si risolvono in veri e propri arresti procedurali, i cui effetti equivalgono a quelli di un diniego, al vizio sostanziale dei provvedimenti impugnati si aggiunge quello, di stampo formale-procedimentale, consistente nella mancata comunicazione delle ragioni ostative

all'accoglimento delle istanze, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Regione, trova applicazione in tutti i casi di esito negativo del procedimento, e non solo nel caso di rigetto dell'istanza nel merito. Alla luce delle considerazioni che precedono, debbono essere annullati i provvedimenti adottati dalla Regione Toscana nei confronti della società ricorrente con note del 17 febbraio e del 2 aprile 2009. Ne risultano automaticamente travolti, per la loro natura meramente confermativa e l'assenza di forza precettiva autonoma, gli atti adottati con note regionali del 19 giugno, del 7 e del 20 luglio 2009, che si limitano a ribadire il contenuto dei provvedimenti precedentemente adottati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2217); rispetto ad essi, va altresì dichiarata l'inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1540 del 16/03/2010 - Relatore: Salvatore Cacace -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi:

Ogni eventuale illegittimità degli atti presupposti dalla dichiarazione di pubblica utilità (quali l'approvazione del progetto preliminare o la variante urbanistica) ha effetto meramente viziante l'atto consequenziale, che diviene sì invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione, resistendo all'annullamento dell'atto presupposto.

Estratto: «Né, per finire sul punto, può negarsi alla deliberazione di Giunta n. 255/1998 il veduto valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sol perché, secondo le appellanti, "la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera risale alla delibera n. 29 del 17.04.1997, oggetto di impugnazione con ricorso n. 413/97 notificato a mezzo posta il 20 giugno 1997, con cui il Consiglio Comunale di Azzano ha: - approvato il progetto definitivo del primo lotto dei lavori di sistemazione e potenziamento del centro sportivo polifunzionale di Tiezzo; - dato atto che detto provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 1 – comma 5 – della legge n. 1/1978 – adozione della variante n. 14 quater al vigente P.R.G.C., relativamente alla quale trovano applicazione le procedure previste dalla medesima normativa" (pagg. 62 – 63 app.). Se è pur vero, infatti, che l'approvazione di un progetto di opera pubblica equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, solo allorché l'opera stessa sia conforme alle previsioni dello strumento urbanistico (ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 1° marzo 2001, n. 1145), che, laddove tale conformità difetti, è necessario che il progetto dell'opera pubblica da realizzare sia approvato dal competente consiglio comunale, ai sensi del quarto comma del già citato articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (se l'opera pubblica viene localizzata su aree già specificamente destinate alla realizzazione di servizi pubblici) ovvero ai sensi del quinto comma, in variante allo strumento urbanistico in vigore (se l'opera pubblica viene localizzata in aree non destinate a servizi pubblici) e che, in tale ultima ipotesi, l'approvazione del progetto e la conseguente variante urbanistica esplicano i loro effetti solo dopo l'approvazione regionale, da cui normalmente derivano gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell'opera pubblica approvata, non pare dubbio che, nella Regione Friuli – Venezia Giulia, nella vigenza della veduta disposizione dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 46/1986, solo all'atto di approvazione del progetto esecutivo è

attribuibile la valenza di dichiarazione di pubblica utilità implicita e che solo, dunque, dopo l'approvazione del progetto esecutivo diventa attuale l'interesse del privato a contestare, unitamente agli atti che ne costituiscono il presupposto, la concreta intenzione dell'Amministrazione di esercitare il potere ablativo; impugnazione, questa, che, come s'è visto, costituisce preciso onere per il privato che da detto esercizio si ritenga leso, anche tenuto conto del fatto che, mentre l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ha come s'è detto effetto caducante degli atti successivi della procedura (a prescindere, dunque, dalla loro eventuale impugnazione), ogni eventuale illegittimità degli atti presupposti dalla dichiarazione medesima (ed in particolare, per quanto concretamente concerne il caso di specie, degli atti recanti rispettivamente l'approvazione del progetto preliminare generale, quella del progetto preliminare primo lotto e del progetto preliminare primo lotto - ampliato, quella del primo progetto definitivo e quella del nuovo progetto definitivo che ha sostituito quello approvato con deliberazione consiliare n. 29/97, quella della variante 14-quater confermativa del precedente vincolo quinquennale decaduto contestuale all'approvazione del primo progetto definitivo ed infine quella di approvazione del relativo piano economico finanziario) ha effetto meramente viziante l'atto consequenziale, che diviene sì invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione, resistendo all'annullamento dell'atto presupposto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331; sez. I, 17 gennaio 2007, n. 4915/2006).»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.94 del 20/01/2010 - Relatore: Pietro De Berardinis - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi:

L'annullamento dell'atto presupposto comporta di regola, l'automatica caducazione dell'atto consequenziale, ma ciò non si verifica nei casi in cui con l'atto successivo sia stato conferito un bene od una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio concernente l'atto presupposto.

Estratto: «Come rilevato dalla giurisprudenza in una vicenda del tutto analoga a quella oggetto del gravame in epigrafe (mancata impugnazione dell'atto di aggiudicazione intervenuto a favore di un terzo), l'annullamento dell'atto presupposto comporta, è vero, di regola, l'automatica caducazione dell'atto consequenziale, ma ciò non si verifica nei casi in cui con l'atto successivo sia stato conferito un bene od una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio concernente l'atto presupposto. Il ricorrente è, dunque, esonerato dall'impugnazione di tutti gli atti strettamente conseguenti a quello presupposto, a condizione, però, che con tali atti non vengano in gioco posizioni di terzi, in quanto detta eventualità implica la necessità di consentire ai terzi stessi la difesa in giudizio, non già con il rimedio dell'opposizione di terzo, che costituisce pur sempre una patologia del processo, ma tramite la notificazione del ricorso da proporre avverso l'atto conseguente. In coerenza con tale regola, l'immediata impugnabilità del bando di gara non esclude che l'invalidità derivata dell'atto finale debba pur sempre essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio: invero, alla regola che l'atto autoritativo può divenire inefficace soltanto se annullato con pronuncia giudiziale può derogarsi – invocando l'effetto caducante dell'annullamento dell'atto presupposto – nel solo caso in cui nel giudizio